



COMUNE DI RANDAZZO
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 49 DEL 29/04/2016

OGGETTO: PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE
EX ARTT. 243 BIS E SEGUENTI DEL
TUEL - ATTO D'INDIRIZZO

L'anno duemila il giorno del mese di
alle ore sedici e segg., nella sala delle ventinove adunanze del Comune suddetto, a seguito aprile di regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero Assessori, secondo il
seguito prospetto: quattro


		Presente
Prof. Michele MANGIONE	Sindaco	si
Ins. Patrizia GARASTO	Assessore	no
Sig.ra Vincenza BONINA	Assessore	si
Dott. Gianluca LANZA	Assessore	si
Sig.ra Mariacristina GULLOTTO	Assessore	si
	Assessore	
	Assessore	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe BARTORILLA


Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

28/04/2016

Il Proponente



Il Responsabile



LA GIUNTA MUNICIPALE

Analizzata la difficile situazione economico- finanziario dell'Ente e sentiti in merito gli uffici-competenti.

Preso atto che dal verbale della riunione operativa del 21/3/2016, e dalle conseguenti certificazioni di tutti i responsabili dei settori operativi, è emerso che :

- i debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell'art.194 comma 1 del T. U. E.L, ammontano ad € 3.756.919,67;
- i debiti potenziali o futuri ammontano ad € 4.019.751,58;

Che il commissario ad acta Dott. Turriciano Carlo, nominato ai sensi dell'art. 109 bis dell' O. R.EE.LL, in via sostitutiva, per seguire l'iter approvativo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, con propria nota 6378 del 20/4/2016, constatata l'impossibilità che i superiori debiti possano trovare adeguato stanziamento nel bilancio di previsione 2015, suggerisce l'adozione di misure alternative, quali il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale prevista dall'art.243 bis del T. U.E.L;

Che la superiore procedura consentirebbe a questa amministrazione di ripianare i debiti sopra evidenziati in un arco temporale fino a dieci annualità,

Che il quadro finanziario dell'Ente rende oltremodo problematica la copertura in un arco temporale di tre anni come previsto dall'art. 193 e 194 del T. U. E. L, alla luce:

- del quadro normativo vigente, che negli anni ha operato un taglio considerevole dei trasferimenti ai Comuni, nel caso del nostro Ente si è passati da trasferimenti statali pari a € 2.700.000,00 nel 2010 a € 1.188.000,00 nel 2015 ;
- del grave e persistente deficit di cassa che impone il costante ricorso ad anticipazioni, allo stato deliberato nella misura massima consentita (cinque dodicesimi delle entrate correnti);
- della grave esposizione debitoria dell'Ente, che non si è in grado di fronteggiare con la puntualità necessaria, sia per le carenze di cassa, sia per la difficoltà di copertura dei debiti fuori bilancio;

Preso atto, altresì:

- Che, nonostante i numerosi provvedimenti ed iniziative adottate dall'amministrazione in carica, sia per il contenimento delle spese, sia per un maggiore accertamento di entrate tributarie ed extratributarie, nonché per la velocizzazione dei relativi flussi di cassa, l'Ente non è in grado di far validamente fronte ai debiti sopra evidenziati con i mezzi ordinari messi a disposizione

dall'ordinamento, atteso il suo ammontare esorbitante in relazione al complesso delle entrate comunali, con una incidenza pari al 50% circa (debiti/entrate correnti);

Che questo Comune, data l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, non è riuscito a programmare un Piano di copertura degli stessi tale da disinnescare contenziosi e azioni esecutive ;

Rilevato in particolare:

- sia la rilevante entità dell'ammontare di debiti fuori bilancio da riconoscere, sia una situazione di contenzioso civile che ogni giorno si fa sempre più gravosa, dovuta soprattutto alla difficoltà di poter pagare i fornitori entro un tempo ragionevole, tale da evitare le conseguenti azioni di recupero crediti, con il correlato lievitare dei costi;

- che ai debiti fuori bilancio, allo stato, non può farsi validamente fronte per la mancanza di idonee risorse economiche e finanziarie, sia in termini di competenza che in termini di cassa, e ciò neppure mediante ricorso a piani di rateizzazione triennale, come previsto dall'art. 193 e 194 del TUEL;

- che, nello specifico, alla data odierna, sono in corso, nei confronti di questo Comune, azioni giudiziarie esecutive e ricorsi per ottemperanza da parte di numerosi creditori, che l'Ente non può fronteggiare con le entrate ordinarie, situazione particolarmente grave per i debiti attinenti giudizi di ottemperanza che, con l'insediamento di commissari ad acta, portano ad un notevole aggravio di spese ed al totale esautoramento dell'Ente dalla possibilità di pianificare un proficuo utilizzo delle già limitate risorse finanziarie, anche sotto il profilo di cassa;

- che questo Comune si è avvalso del D.L. n. 35/2013 e dei successivi decreti in materia , ottenendo diverse anticipazioni di liquidità da parte della Cassa DD. PP., per un ammontare di circa € 4.000,000,00 al fine di disporre della liquidità necessaria al pagamento di debiti liquidi ed esigibili al 31.12.2014;

- che nonostante tali anticipazioni di liquidità concesse, l'Ente non è in grado di coprire per intero la propria esposizione debitoria e di dare corso ai pagamenti nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- che la grave situazione di liquidità dell'Ente, presenta delle rigidità collegate anche alla grave e perdurante situazione economico-finanziaria della collettività, che pregiudica e ritarda l'incasso delle entrate proprie;

- che il tentativo di fare ricorso all'utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, non offre allo stato adeguate garanzie, poiché le contingenti difficoltà del mercato immobiliare, caratterizzato da una forte stasi e da gravi crisi di liquidità, fanno supporre tempi non brevi per la realizzazione di tali proventi, come comprovato dai vari tentativi esperiti di dismissione, che determina incertezza sul miglior esito di ulteriori esperimenti e comunque sulla possibilità di fronteggiare tempestivamente per tale via le urgenze dell'attuale precaria situazione finanziaria dell'Ente;

Preso atto che lo squilibrio complessivo dell'Ente, come sopra sintetizzato, non è ripianabile con il ricorso a tutte le entrate e disponibilità dell'Ente stesso e che, per contro, tutte le suddette criticità costituiscono elementi che connotano, in maniera grave, la situazione finanziaria dell'Ente ed evidenziano uno squilibrio strutturale di bilancio al quale, allo stato, non può farsi fronte con le misure previste dagli articoli 193 e 194 del d.lgs. n.267/2000;

Viste le diverse note trasmesse dall'organo di revisione nelle quali si segnala, a fronte della prima ricognizione dei debiti effettuata dal responsabile del servizio economico finanziario e trasmessa con nota del 18/6/2015, la necessità in assenza di attivazione delle procedure e dei mezzi di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL, di valutare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis TUEL, ovvero, infine, alla dichiarazione di dissesto;

Rilevato che il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, ha introdotto, dopo l'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), tre articoli aggiuntivi (243-bis, e seguenti) che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario;

Evidenziato che il ricorso alla procedura di riequilibrio appare configurato come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che, diversamente da quanto già consentito ai sensi degli articoli 193 e 194 del TUEL, che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - detta procedura prevede per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, sotto la predispensione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario nella durata massima di dieci anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Evidenziato altresì che il ricorso alla procedura di riequilibrio sospende tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, dalla data di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano stesso;

Rilevato che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e alla successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere

all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

Preso atto che, solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, nell'interesse di questo Ente, di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli art. 243 bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), così come introdotti dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, evitando di conseguenza i riflessi più negativi e penalizzanti di un'ipotetica procedura di dissesto;

Dato atto che ai sensi del sopra richiamato art. 243 bis del TUEL:

- entro cinque giorni dalla data di sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Sicilia e al Ministero dell'Interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi I e 3;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, il termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005;
- entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, il consiglio comunale è tenuto a deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- detto piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
 - a) le eventuali misure correttive adottate dall'Ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni, a partire da quello in corso;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

- ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, d) comma 2;

è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma I;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente e alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

Visto l' O.A. EELL., nella regione siciliana;

Visto il TUEL D.L.vo 267/2000

PROPONE

1. Di dare atto che, per le ragioni tutte citate in premessa, qui richiamate, persistono per questo Ente una serie di criticità che ne determinano una crisi finanziaria strutturale e grave, per la quale sono inadeguate le ipotesi di ripristino degli equilibri strutturali attraverso le procedure ed i mezzi di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL;
2. Di dare atto, altresì, che sussistono per questo Comune le condizioni previste dall'art. 243—bis del D.L.gs 267/2000, che consentono il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dalla stessa norma, procedura che appare pertanto consigliata, proprio sulla base di una analisi complessiva della situazione finanziaria dell'Ente e del miglior modo di darvi soluzione, alla luce degli strumenti normativo-finanziari disponibili;
3. Di proporre, pertanto, al Consiglio Comunale, l'immediata approvazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 e, per l'effetto:
 - a) trasmettere la relativa deliberazione, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività, alla competente sezione regionale della corte dei conti e al ministero dell'interno;
 - b) impegnare il consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
 - c) dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data della deliberazione consiliare fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 quater, commi 1 e 3 del TUEL;
 - d) di disporre la pubblicazione della citata deliberazione sul sito istituzionale dell'ente ;

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio comunale, organo competente all'approvazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243-bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000,

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra deliberato nell'interesse dell'Ente.

Il responsabile del Servizio interessato —
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 29/04/2016

IL RESPONSABILE

Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 29/04/2016

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Il responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro trova la
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO
/					

Randazzo, li 29/04/2016

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta:

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

Sig. ~~ra~~ Ugentina ~~ROMINA~~

IL SINDACO

Prof. ~~Michela~~ MANGIONE



IL SEGRETARIO GENERALE

~~Dott. Giuseppe BARTORILLA~~

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 02 MAG. 2016 al 17 MAG. 2016.

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi da 02 MAG. 2016 a 17 MAG. 2016 e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, li

IL SEGRETARIO GENERALE

~~Dott. Battista Fabio Martino~~

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29 APR. 2016.

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1' della L. R. 44/91
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2' della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, li 29 APR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

~~Dott. Giuseppe BARTORILLA~~